INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 maggio 1963

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune sulla carta giapponese della voce ex 48.01 E II

(63/325/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la produzione della carta giapponese (carta speciale con fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali della voce ex 48.01 E II è attualmente insufficiente nella Comunità specie rispetto al particolare fabbisogno delle industrie trasformatrici ;

Considerando che è nell'interesse della Comunità che il dazio della tariffa doganale comune su tale prodotto sia sospeso totalmente ;

Considerando che attualmente è impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato e che è quindi opportuno che la sospensione abbia carattere temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea sulla carta giapponese (carta speciale con fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali della voce ex 48.01 E II é sospeso totalmente fino al 31 dicembre 1963. L'ammissione in tale sottovoce è soggetta alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 maggio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS